



LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO

**Assegno
sociale e
rinuncia al
mantenimento
in sede di
separazione
consensuale**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. UMBERTO BERRINO	- Presidente -	
Dott. ROSSANA MANCINO	- Rel. Consigliere -	R.G.N. 10711/2021
Dott. LUIGI CAVALLARO	- Consigliere -	Cron. Rep.
Dott. ALESSANDRO GNANI	- Consigliere -	Ud. 18/01/2024 CC
Dott. LUCA SOLAINI	- Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 10711-2021 proposto da:

LA BARBERA ROSA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIETRO MASCAGNI 142, presso lo studio dell'avvocato CHIARA MARCHESINI, rappresentata e difesa dall'avvocato RAOUL SCOTTO DI TELLA;

- ricorrente -

contro

2024 I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in
237 persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA
29, presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, rappresentato
e difeso dagli avvocati CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA
CIACCI, MANUELA MASSA;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 938/2020 della CORTE D'APPELLO di PALERMO, depositata il 24/11/2020 R.G.N. 55/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/01/2024 dal Consigliere Dott. ROSSANA MANCINO.



RITENUTO CHE

Numero registro generale 10711/2021

Numero sezionale 237/2024

Numero di raccolta generale 22799/2024

Data pubblicazione 13/08/2024

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte d'appello di Palermo, in riforma della decisione di prime cure, ha rigettato la domanda dell'attuale ricorrente volta ad ottenere l'assegno sociale, per avere rinunciato all'assegno di mantenimento, in sede di separazione consensuale, e dopo solo un mese presentato all'INPS la domanda per il riconoscimento della provvidenza;
2. avverso tale sentenza ricorre La Barbera Rosa, con un motivo, ulteriormente illustrato con memoria, cui resiste l'INPS con controricorso;
3. l'Ufficio del Procuratore generale non ha rassegnato conclusioni scritte;

CONSIDERATO CHE

4. con il motivo di ricorso la ricorrente si duole di violazione di legge per avere la Corte di merito ritenuto che non vi fossero gli elementi necessari per la sussistenza del diritto all'assegno sociale sul presupposto, secondo l'interpretazione fatta propria nella sentenza impugnata, di non essersi la parte attivata nei confronti del soggetto economico su cui grava uno specifico obbligo di solidarietà nascente dal vincolo familiare, prima di rivolgersi alla solidarietà generale;
7. il ricorso è da accogliere;
8. questa Corte ha già affermato (fra le altre, Cass. n. 14513 del 2020, n. 33513 del 2023) che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale L. n. 335 del 1995, ex art. 3, comma 6, prevede come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare, desunto dall'assenza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite massimo stabilito dalla legge, restando irrilevanti eventuali altri indici di autosufficienza economica o redditi potenziali, quali quelli derivanti dall'assegno di



Numero registro generale 10711/2021
Numero sezionale 237/2024
Numero di raccolta generale 22799/2024
Data pubblicazione 13/08/2024

mantenimento che il titolare abbia omissis di richiedere al
coniuge separato, e senza che tale mancata richiesta possa
essere equiparata all'assenza di uno stato di bisogno;

9. in particolare, si è affermato (Cass. n. 24954 del 2021)
che il diritto alla corresponsione dell'assegno sociale prevede
come unico requisito lo stato di bisogno effettivo del titolare,
desunto dalla condizione oggettiva dell'assenza di redditi o
dell'insufficienza di quelli percepiti in misura inferiore al limite
massimo stabilito dalla legge, senza che assuma rilevanza la
mancata richiesta, da parte dell'assistito, dell'importo dovuto
dall'ex coniuge a titolo di assegno divorzile, non essendo
previsto che lo stato di bisogno, per essere normativamente
rilevante, debba essere anche incolpevole;

10. in ogni caso, il riferimento contenuto nell'art.3 della
legge n.335/1995 cit., ai redditi effettivamente percepiti, non
implica che il legislatore abbia, per ciò solo, inteso legittimare
comportamenti posti in essere per dar luogo ad una
situazione sulla quale fondare il diritto reclamato, per cui
l'eventuale intento fraudolento dev'essere oggetto di
accertamento giudiziale, nel rispetto degli oneri circolari di
allegazione e deduzione (per tutte, v. Cass.,Sez.Un., n.
11353 del 2004);

11. conseguentemente, la sentenza impugnata che non si
è confermata ai predetti principi va cassata e, per essere
necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va rinviata
alla stessa Corte d'appello, in diversa composizione, per
nuovo esame e per la regolazione delle spese del giudizio di
legittimità;

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d'appello di Palermo, in diversa composizione.



Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

Numero registro generale 10711/2021

Numero sezionale 237/2024

Numero di raccolta generale 22799/2024

Data pubblicazione 13/08/2024

Il Presidente
Umberto Berrino

